



**COMUNE DI FRIGENTO**  
Provincia di Avellino

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 44 Del 01-06-2020

**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PROVVISORIA PIANO FINANZIARIO E COEFFICIENTI ANNO 2020. CONFERMA PIANO FINANZIARIO E COEFFICIENTI ANNO 2019.**

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di giugno alle ore 11:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>CIULLO CARMINE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>GENUA MICHELE</b>	<b>VICE-SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>CALO' DARIO ANGELO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>DE ANGELIS ANTONELLA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>DI CICILIA MICHELE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor CIULLO CARMINE in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor Cogliano Giuseppe

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

---

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lvo n. 267 del 18/08/2000;

Visti i pareri resi, ai sensi degli Artt. 49, comma 1, e 191 del D. Lvo 267/2000:

- Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica \_\_\_\_\_
- Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile \_\_\_\_\_

Visto l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02.09.2014 è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale(CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani preventivo 2020, redatto dal Comune sulla base dei costi comunicati da IRPINIAMBIENTE SPA, che si allega per l'approvazione alla presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale (all. 1), dal quale si evidenziano i costi complessivi per l'anno 2020 pari ad euro 550.000,00 e, ai soli fini della determinazione delle singole misure tariffarie per l'anno 2020, vengono considerati, con arrotondamento, per € 492.000,00 quali costi fissi e per € 58.000,00 quali costi variabili;

Ritenuto opportuno determinare i coefficienti di calcolo Ka, Kb, Kc e Kd, nelle misure di cui all'allegato (2), i quali restano determinati all'interno delle fasce previste dalla normativa;

Considerato inoltre:

- che, l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune sulla base dei dati comunicati dal soggetto che svolge il servizio stesso;
- che, a causa del covid-19, il termine del 30 aprile previsto per la predisposizione dei piani finanziari e della determinazione delle tariffe dell'anno 2020, disciplinate dall'art. 1, comma 683 bis, della legge 147/2013, è stato differito al 30 giugno dall'art. 107, comma 4 del D. L. n. 18/2020 e, per effetto del comma 5 dello stesso provvedimento, il legislatore ha introdotto una ulteriore deroga rispetto a quanto indicato nei commi 654 e 683 del menzionato art. 1, consentendo ai comuni di riapprovare anche per il 2020 le tariffe adottate nel 2019, provvedendo comunque entro la fine dell'anno ad approvare il nuovo PEF secondo i criteri del MTR ARERA;

- che il Legislatore ha precisato che, se nella successiva predisposizione del PEF emergessero spostamenti tra la rideterminazione dei costi 2020 ed i costi applicati relativi al 2019, eventuali conguagli potranno essere ripartiti in tre annualità a decorrere dall'anno 2021:

Preso atto della deliberazione ARERA n. 102/2020/R/rif del 26.03.2020 con la quale l'Autorità ha individuato le criticità causate dall'attuale emergenza sanitaria ed ha suggerito le possibili riduzioni d'imposta e/o agevolazioni da applicare alle utenze non domestiche ed in particolare alle utenze intestate ad attività economiche che hanno subito provvedimenti amministrativi di chiusura o comunque che per scelta volontaria e/o senso di responsabilità hanno optato per la chiusura del proprio esercizio commerciale al fine del contenimento della diffusione del virus;

Visto l'art. 107 del D. L. n. 18/2020, convertito con Legge n. 27/2020, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2020 è differito al 31 luglio 2020;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/2000:

**DATO ATTO** che l'Esecutivo si è riunito, giusta la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 12.3.2020, in forma telematica, mediante lo strumento della dell' audioconferenza e che è stata garantita la presenza nel medesimo luogo del Sindaco e del Segretario Comunale;

Con voti favorevoli unanimi

### **DELIBERA**

1. di assumere le sopraesposte premesse quale parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il piano finanziario provvisorio del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2020 (allegato 1), redatto dal comune sulla base dei costi comunicati da IRPINIAMBIENTE SPA erogatrice del servizio de quo;
3. di dare atto che il costo complessivo per l'anno 2020 secondo quanto indicato in premessa, ammonta a complessivi euro 550.000,00, incluso il tributo provinciale di cui al comma 666 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;
4. di determinare, per tutto quanto esposto in premessa, per l'anno 2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, i coefficienti di calcolo dettagliatamente esposti nel documento che si allega per farne parte integrante approvandoli formalmente e senza variazione;

5. di prevedere le seguenti agevolazioni/riduzioni d'imposta alle utenze non domestiche intestate ad attività commerciali:

- azzeramento della quota variabile della tariffa per n. 75 giorni (dal 10 marzo 2020 al 24 maggio 2020) per le attività commerciali che hanno subito un provvedimento amministrativo di chiusura, esempio: bar, ristoranti, pizzerie, pub, parrucchieri, estetisti, etc.,
- azzeramento della quota variabile della tariffa per un numero massimo di 51 giorni (dal 10 marzo 2020 al 30 aprile 2020 e comunque per il numero di giorni dichiarati) per le attività commerciali che hanno scelto volontariamente di chiudere la propria attività al fine di contenere la diffusione del virus. La richiesta di riduzione della tariffa va presentata in forma di autocertificazione al protocollo del Comune da parte del titolare dell'attività economica;
- nessuna riduzione di tariffa per le attività economiche che durante il periodo di emergenza sanitaria hanno svolto regolarmente la propria attività, esempio: alimentari, macellerie, edicole, sali e tabacchi, farmacie, etc.;

6. di destinare alla copertura dei mancati introiti TARI, derivanti dall'applicazione delle misure agevolative di cui al punto precedente, le risorse del fondo istituito per i Comuni ex art. 106 D. L. n. 34 del 19.05.2020 cd. Decreto Rilancio, al fine di garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico – finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio;

7. di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
CIULLO CARMINE

Il Segretario  
Cogliano Giuseppe

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69*) per 15 giorni ed è stata contestualmente compresa nell' elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (*art.125, del T.U. n.267/2000*).

Li 01-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Cogliano Giuseppe

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 01-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Cogliano Giuseppe

---

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 01-06-2020 ed è divenuta esecutiva in data odierna decorsi 10 giorni dallo ultimo di pubblicazione (*art. 134 comma 3, del T.U. n. 267/2000*)

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Cogliano Giuseppe

---

[ ] **Revocata/modificata** dalla Giunta Comunale con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_